

IL RIFUGIO «CITTÀ DI FIUME» NELL'AREA PROTETTA MONTE PELMO - MONDÈVAL - PASSO GIAU

Nel numero precedente di «Li-burnia» è stato affrontato ampiamente il tema relativo al Decreto Ministeriale 7 settembre 1989 (il così detto decreto Ruffolo), il quale istituiva una zona di importanza naturalistica nell'area «Monte Pelmo - Mondèval - Passo Giau».

Il malcontento provocato dall'intervento governativo, sia presso le amministrazioni locali, sia presso i valligiani, nonché lo stupore della Regione Veneto, che non è stata nemmeno sentita, hanno fatto sì che i primi si attivassero per una modifica del contenuto del provvedimento tale da recepire le «esigenze locali e regoliere», mentre la seconda ricorresse nella sede idonea, ritenendosi defraudata delle proprie competenze.

Fatto sta che il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha dato ragione alla Regione, annullando definitivamente il Decreto Ministeriale 7 settembre 1989.

Subito dopo però sulla Gazzetta Ufficiale n. 28, datata 2 febbraio 1991, veniva pubblicato un altro decreto ministeriale (datato 28 dicembre 1990), il quale, dopo aver recepito le istanze locali e aver ignorato invece il ricorso regionale al TAR, dà luogo all'istituzione della «Riserva naturale dello Stato Monte Pelmo, Mondèval, Passo Giau», nei comuni di S. Vito e di Borca di Cadore, stabilendo altresì

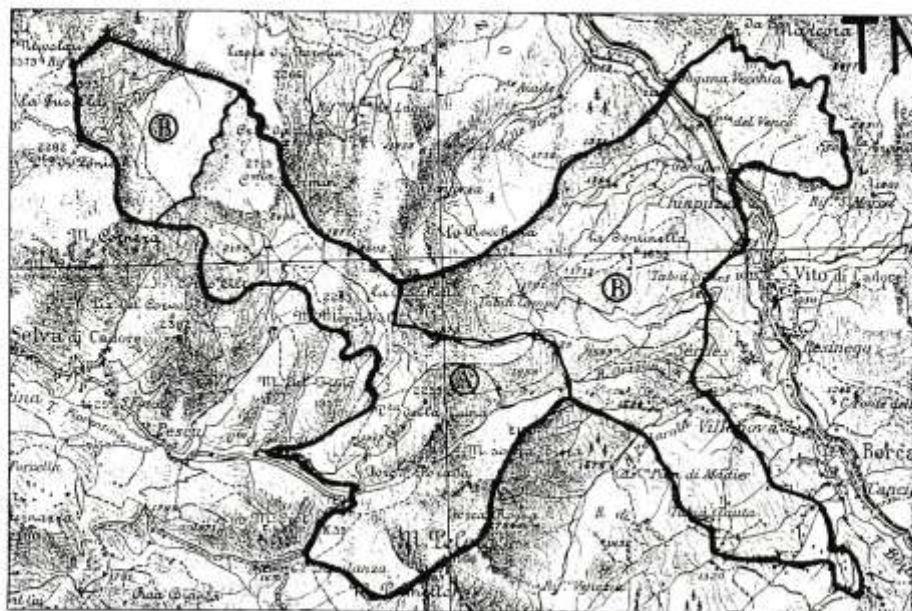
la decadenza del provvedimento precedente.

A una prima lettura del nuovo decreto, si nota, nella premessa, oltre a una migliore precisazione dei valori dell'area in argomento, ancora una volta il riconoscimento giuridico delle Regole Cadore, questione questa che interessa notevolmente la Sezione del C.A.I. di Fiume per le pretese avanzate da queste ultime in ordine alla proprietà del nostro Rifugio.

Tuttavia, a questo proposito, è bene precisare che, dal punto di vista giuridico, l'azione svolta dalla Sezione nella fase di acquisizione del fabbricato dell'ex-Malga Durona nel 1964, è del tutto inattuabile, mentre è tutta da dimostrare la veste giuridica delle Regole Unificate di S. Vito e di Borca di Cadore.

Proseguendo nell'esame del nuovo decreto, l'art. 1 precisa la superficie della Riserva, la quale risulta identica a quella del decreto precedente, mentre all'art. 2 vengono indicate le finalità dello stesso, quali la tutela assoluta della flora e della fauna, la riqualificazione degli ecosistemi naturali, la realizzazione di programmi di studio, l'educazione alla conservazione della natura e alla tutela attiva della cultura e delle tradizioni popolari locali.

Particolare attenzione è posta alla «salvaguardia speciale» (art. 3) della Riserva, dove sono vietate,



L'area protetta Monte Pelmo - Mondèval - Passo Giàu.

tra l'altro, l'asportazione di rocce e materiale lapideo, la caccia e tutto quanto l'attiene, la discarica di rifiuti solidi e liquidi, l'introduzione di un regolamento «riservista», necessario alla tutela dell'ambiente naturale.

All'art. 4 è prevista, fatto molto importante, la costituzione di un Consorzio di Gestione, perché la Riserva è affidata ai Comuni già citati, unitamente alle Regole locali, mentre alla Regione viene assegnato un ruolo di secondo piano.

Per quanto attiene l'aspetto finanziario, questo è demandato principalmente alle casse dello Stato e a quelle degli Enti locali (art. 5). Appare critica, in questa situazione, la possibilità di effettivo decollo della gestione, stante le spese da affrontare e il vuoto esistente, in genere, nelle casse pubbliche.

All'art. 6 si dispone che, dalla data di pubblicazione del decreto, è vietato assolutamente modificare lo stato naturale dei luoghi.

All'art. 7, invece, è previsto il già ricordato Regolamento, il quale rappresenta, una volta entrato in vigore, il vero e unico codice comportamentale della Riserva.

I successivi articoli 8, 9, 10 riguardano rispettivamente la vigilanza e le sanzioni pecuniarie così come previste dalla legge regionale 22 marzo 1990 n. 21, la quale istituisce «Il parco delle Dolomiti d'Ampezzo», nonché le norme transitorie e la data dell'entrata in vigore del decreto stesso, e cioè il 2 febbraio 1991.

Proseguendo nella disamina e osservando l'Allegato A, riguardante ben quattro planimetrie, si nota che non vi compare ancora il Rifugio



Il Rifugio «Città di Fiume» (m. 1917) verso il Pelmo (m. 3168).

«Città di Fiume», malgrado la nota inviata in proposito a suo tempo dalla Sezione del C.A.I. di Fiume al Ministero dell'Ambiente.

Per quanto attiene invece all'Allegato B (misure di salvaguardia), queste poco si differenziano dalle precedenti (almeno per quanto interessa il C.A.I. in generale e la Sezione di Fiume in particolare). Infatti l'unico aspetto positivo, che riguarda direttamente la Sezione, è il punto n. 8, dove, ora, viene permesso ai conduttori di attività turistiche di transitare sulle strade della Riserva con mezzi motorizzati.

Sono altresì confermati i divieti di uscire dai sentieri segnalati e l'impossibilità di effettuare lo sci fuori pista e lo sci alpinismo (per tanto addio alle ascensioni in roccia e la salita con gli sci sulla cima!). Invece, in materia di parcheggi, l'Ente di gestione dovrà predisporre appositi spazi. Però, fino a quando non verranno decisi e precisati fisicamente, rimane vietato il parcheggio all'interno della Riserva.

Un nuovo possibile attacco all'ambiente, al Rifugio e alla Sezione potrebbe essere rappresentato da quanto previsto al punto n. 13, che prevede le misure di salvaguar-

dia. E cioè il ripristino dei vecchi tracciati. Questa misura potrebbe far cancellare il più recente percorso apprestato dalla Sezione di Fiume, il «Sentiero Flaibani», come anche il ripristino della cosiddetta «Strada del formaggio», ora totalmente scomparsa, ma un tempo collegante il nostro Rifugio con il versante della Valle del Boite e che passava all'altezza della Forcella Roan soprastante il Rifugio. È bene a questo proposito ricordare i recenti tentativi di sovrappassare il Rifugio con una strada agrosilvo-pastorale dalle caratteristiche tecniche di strada provinciale.

Le misure di salvaguardia sono comunque provvisorie, in quanto il Consorzio di Gestione le dovrà definire e formalizzare nel già citato regolamento della Riserva.

Infine si rimane in attesa di un ulteriore decreto ministeriale, che vincoli anche l'area sud del Monte Pelmo e che completi e integri quanto previsto dal Piano Territoriale di Coordinamento della Regione Veneto, nel quale per tutta l'area è previsto un vincolo assoluto di protezione. E ciò concorda anche con le aspirazioni della Sezione del C.A.I. di Fiume.

Alfiero Bonaldi

